

Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n. 14-5312

L.R. 1/2000 e s.m.i. Approvazione schema di "Protocollo d'Intesa sull'accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in Piemonte a favore delle persone con disabilità" tra Regione Piemonte, Agenzia della Mobilità Piemontese e la Fand Piemonte unitamente alle Associazioni ad essa aderenti.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 422/1997 ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- la Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. disciplina nella Regione Piemonte la materia del trasporto pubblico locale e regionale, in attuazione del citato D.Lgs. n. 422/1997, prevedendo, tra l'altro, una netta divisione tra le funzioni di programmazione e quelle di gestione di servizi;
- il D.P.R. n. 503/1996, il D.M. n. 236/1989, la L. n. 104/1992, il D.Lgs. n. 493/1996, il D.P.R. n. 380/2001, la L. n. 67/2006, la normativa UNIFER sul trasporto di massa, nonché l'Art. 9 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità prevedono la fruibilità e la sicurezza dei luoghi pubblici e dei trasporti per tutti i disabili fisici e sensoriali con l'eliminazione delle barriere architettoniche, percettive e comunicative;
- il D.Lgs. n. 70/2014 regola la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 riguardante i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e la relativa normativa dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 4 luglio 2004;
- il D.Lgs. n. 169/2004 disciplina l'attività sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e la relativa dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 20 gennaio 2015.

Premesso inoltre che:

- la Legge Regionale n. 37/2000 "Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette" attribuisce, in applicazione della normativa nazionale vigente, alle Associazioni aderenti alla F.A.N.D. – Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI E UNMS) l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi delle rispettive categorie di disabili nei confronti della Regione Piemonte;
- lo Statuto della F.A.N.D. prevede che, in aggiunta alle citate Associazioni storiche, possano essere ammesse anche altre Associazioni di tutela dei disabili di rilevanza nazionale;
- la Legge Regionale n. 1/2015 "Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale" ha costituito, in attuazione della Legge Regionale n. 1/2000, l'Agenzia della Mobilità Piemontese quale Ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile al fine di esercitare, in forma obbligatoriamente associata, le funzioni degli Enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale, nonché il coordinamento delle politiche di mobilità nell'ambito del territorio regionale;
- la Legge Regionale n. 5/2016 e s.m.i. "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" disciplina l'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento delle materie di competenza regionale.

Rilevato che:

- il cambio di prospettiva culturale, giuridica e scientifica introdotto dalla ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità introduce un approccio fortemente basato sui diritti umani e di conseguenza impone la necessità di introdurre elementi di innovazione nel modo di considerare e di intervenire sulle diverse tematiche che riguardano la disabilità le persone da essa affette;

- il settore dei trasporti rappresenta uno degli ambiti nei quali maggiormente si mette in causa la capacità della Pubblica Amministrazione di assicurare i diritti delle persone con disabilità, offrendo loro servizi con adeguati livelli di accessibilità, fruizione e sicurezza, siano essi prodotti sia da soggetti pubblici che da quelli privati;
- il coinvolgimento delle associazioni aderenti alla Fand Piemonte nel processo di elaborazione e di monitoraggio sull'attuazione delle politiche di settore sia un'esigenza ineludibile e improcrastinabile.

Considerato che è obiettivo della Regione Piemonte:

- assicurare, a favore delle persone con disabilità, un costante miglioramento dei livelli di accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi afferenti il trasporto pubblico locale e regionale in Piemonte, considerando che il passeggero disabile viaggiante su un mezzo di trasporto pubblico lo debba fare in condizioni di autonomia, confort e sicurezza;
- assumere le iniziative più idonee a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri fruitori, l'accesso ai servizi ed alle infrastrutture del trasporto pubblico locale e regionale;

Atteso che all'Agenzia della Mobilità piemontese, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., sono state conferite le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale e regionale degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria e integrata del sistema della mobilità e dei trasporti.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene pertanto opportuno formalizzare attraverso uno specifico Protocollo d'Intesa la collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Agenzia della mobilità piemontese da una parte e la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità – Comitato Regionale di Coordinamento per il Piemonte (Fand Piemonte) unitamente alle Associazioni ad essa aderenti: Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi per Lavoro (ANMIL), Ente Nazionale Sordi (ENS), Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI) e Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS), riconosciute dalla normativa vigente dall'altra, tendente a favorire una migliore integrazione funzionale degli interessi rappresentati dalle Associazioni di che trattasi nell'attuazione della politiche regionali in materia di trasporto pubblico locale.

Atteso che:

- le Associazioni aderenti alla Fand Piemonte hanno manifestato il loro formale assenso allo sviluppo del progetto per la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa sull'accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in Piemonte a favore delle persone con disabilità;

- con nota prot. n. 5859/2017 del 13/6/2017 (acquisita agli atti al prot. n. 28211/A1810A del 14/06/2017) l'Agenzia della Mobilità piemontese ha comunicato che nella seduta del 19 maggio 2017, con deliberazione n. 3, il proprio Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Protocollo d'Intesa sull'accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in Piemonte a favore delle persone con disabilità".

Per quanto sopra premesso, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema del "Protocollo d'Intesa sull'accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in Piemonte a favore delle persone con disabilità", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A), finalizzato a promuovere la collaborazione tra la Regione Piemonte, l'Agenzia della mobilità piemontese e la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità – Comitato Regionale di Coordinamento per il Piemonte (Fand Piemonte) unitamente alle Associazioni ad essa aderenti: Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi per

Lavoro (ANMIL), Ente Nazionale Sordi (ENS), Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI) e Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS).

Nel protocollo viene, in particolare, prevista l'istituzione senza oneri aggiuntivi presso la Direzione regionale "Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica", di un "Osservatorio sui diritti e sulle pari opportunità delle persone con disabilità nel settore del trasporto pubblico locale e regionale piemontese" (di seguito indicato come "Osservatorio"), composto dai rappresentanti delle parti, a cui compete l'elaborazione ed il monitoraggio sull'attuazione delle politiche di settore idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati dal presente Protocollo ed in particolare:

- a) l'elaborazione di concrete proposte idonee a promuovere ed a facilitare la mobilità e l'accesso delle persone con disabilità ai servizi ed alle infrastrutture del trasporto pubblico locale e regionale;
- b) l'individuazione di efficaci sistemi tecnologici di informazione e comunicazione, nel settore di riferimento, accessibili ed utilizzabili dalle persone con disabilità;
- c) la raccolta di segnalazioni e di dati statistici sulle difficoltà di fruizione, da parte dei disabili, dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale e regionale;
- d) il monitoraggio sul rispetto dell'applicazione delle norme, e dei contratti di servizio stipulati, da parte delle aziende e delle imprese interessate per quanto attiene le particolari esigenze delle persone con disabilità;
- e) la predisposizione di programmi annuali di verifica finalizzati ad accertare, sui mezzi di trasporto e sulle infrastrutture ad essi correlate, delle aziende e delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sia le condizioni di accessibilità sia la presenza ed il funzionamento delle dotazioni tecnologiche di bordo atte a garantire adeguati livelli di fruizione e sicurezza alle persone con disabilità. Dette attività di verifica potranno essere svolte anche in presenza di personale all'uopo designato dalle Associazioni firmatarie del presente protocollo;
- f) la predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche e degli interventi nel settore del trasporto pubblico locale e regionale e riguardanti le persone con disabilità.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

visto il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

viste le leggi regionali nn. 1/2000 e s.m.i., 37/2000, 1/2015 e 5/2016 e s.m.i.;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare, lo schema di "Protocollo d'Intesa sull'accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in Piemonte a favore delle persone con disabilità", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A);

-di demandare l'Assessore regionale ai Trasporti a sottoscrivere il citato Protocollo d'Intesa;

-di demandare le competenti strutture della Direzione regionale “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica”, provvedano allo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione del suddetto protocollo d’intesa;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA

SULL'ACCESSIBILITA', FRUIZIONE E SICUREZZA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE IN PIEMONTE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

tra la Regione Piemonte, nella persona dell'assessore pro tempore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo Francesco BALOCCO;

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, nella persona della Presidente pro tempore prof.ssa Cristina PRONELLO;

la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità – Comitato Regionale di Coordinamento per il Piemonte (FAND Piemonte) unitamente alle Associazioni ad essa aderenti: Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi per Lavoro (ANMIL), Ente Nazionale Sordi (ENS), Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI) e Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS), di seguito definite congiuntamente come “le parti”.

PREMESSO CHE

- 1) la Legge Regionale n. 37/2000 attribuisce, in applicazione della normativa nazionale vigente, alle Associazioni aderenti alla FAND (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI E UNMS) l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi delle rispettive categorie di disabili nei confronti della Regione Piemonte;
- 2) lo Statuto della FAND prevede che, in aggiunta alle citate Associazioni storiche, possano essere ammesse anche altre Associazioni di tutela dei disabili di rilevanza nazionale;
- 3) il D.Lgs. n. 422/1997 ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- 4) la Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. disciplina nella Regione Piemonte la materia del trasporto pubblico locale e regionale, in attuazione del citato D.Lgs. n. 422/1997, prevedendo, tra l'altro, una netta divisione tra le funzioni di programmazione e quelle di gestione di servizi;
- 5) il D.P.R. n. 503/1996, il D.M. n. 236/1989, la L. n. 104/1992, il D.Lgs. n. 493/1996, il D.P.R. n. 380/2001, la L. n. 67/2006, la normativa UNIFER sul trasporto di massa, nonché l'Art. 9 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità prevedono la fruibilità e la sicurezza dei luoghi pubblici e dei trasporti per tutti i disabili fisici e sensoriali con l'eliminazione delle barriere architettoniche, percettive e comunicative;
- 6) il D.Lgs. n. 70/2014 regola la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 riguardante i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e la relativa normativa dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 4 luglio 2004;
- 7) il D.Lgs. n. 169/2004 disciplina l'attività sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e la relativa dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 20 gennaio 2015;
- 8) la Legge Regionale n. 1/2015 ha costituito, in attuazione della Legge Regionale n. 1/2000, l'Agenzia della Mobilità Piemontese quale Ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile al fine di esercitare, in forma obbligatoriamente

associata, le funzioni degli Enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale, nonché il coordinamento delle politiche di mobilità nell'ambito del territorio regionale;

9) la Legge Regionale n. 5/2016 e s.m.i. disciplina l'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento delle materie di competenza regionale.

RILEVATO CHE

10) il cambio di prospettiva culturale, giuridica e scientifica introdotto dalla ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità introduce un approccio fortemente basato sui diritti umani e di conseguenza impone la necessità di introdurre elementi di innovazione nel modo di considerare e di intervenire sulle diverse tematiche che riguardano la disabilità le persone da essa affette;

11) il settore dei trasporti rappresenta uno degli ambiti nei quali maggiormente si mette in causa la capacità della Pubblica Amministrazione di assicurare i diritti delle persone con disabilità, offrendo loro servizi con adeguati livelli di accessibilità, fruizione e sicurezza, siano essi prodotti sia da soggetti pubblici che da quelli privati;

12) il coinvolgimento delle associazioni aderenti alla Fand Piemonte nel processo di elaborazione e di monitoraggio sull'attuazione delle politiche di settore sia un'esigenza ineludibile e improcrastinabile.

LE PARTI CONVENGONO DI

13) assicurare, a favore delle persone con disabilità, un costante miglioramento dei livelli di accessibilità, fruizione e sicurezza dei servizi afferenti il trasporto pubblico locale e regionale in Piemonte, considerando che il passeggero disabile viaggiante su un mezzo di trasporto pubblico lo debba fare in condizioni di autonomia, confort e sicurezza;

14) assumere le iniziative più idonee a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri fruitori, l'accesso ai servizi ed alle infrastrutture del trasporto pubblico locale e regionale;

15) prevedere, nell'ambito dei contratti di servizio da stipulare, apposite norme, anche sanzionatorie, finalizzate al pieno ed uguale godimento dei servizi e delle infrastrutture adibite al trasporto pubblico locale e regionale da parte delle persone con disabilità;

16) istituire, all'interno della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, un "*Osservatorio sui diritti e sulle pari opportunità delle persone con disabilità nel settore del trasporto pubblico locale e regionale piemontese*" (di seguito indicato come "Osservatorio"), composto dai rappresentanti delle parti, a cui compete l'elaborazione ed il monitoraggio sull'attuazione delle politiche di settore idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati dal presente Protocollo ed in particolare:

- a) l'elaborazione di concrete proposte idonee a promuovere ed a facilitare la mobilità e l'accesso delle persone con disabilità ai servizi ed alle infrastrutture del trasporto pubblico locale e regionale;
- b) l'individuazione di efficaci sistemi tecnologici di informazione e comunicazione, nel settore di riferimento, accessibili ed utilizzabili dalle persone con disabilità;
- c) la raccolta di segnalazioni e di dati statistici sulle difficoltà di fruizione, da parte dei disabili, dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale e regionale;

- d) il monitoraggio sul rispetto dell'applicazione delle norme, e dei contratti di servizio stipulati, da parte delle aziende e delle imprese interessate per quanto attiene le particolari esigenze delle persone con disabilità;
- e) la predisposizione di programmi annuali di verifica finalizzati ad accertare, sui mezzi di trasporto e sulle infrastrutture ad essi correlate, delle aziende e delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sia le condizioni di accessibilità sia la presenza ed il funzionamento delle dotazioni tecnologiche di bordo atte a garantire adeguati livelli di fruizione e sicurezza alle persone con disabilità. Dette attività di verifica potranno essere svolte anche in presenza di personale all'uopo designato dalle Associazioni firmatarie del presente protocollo;
- f) la predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche e degli interventi nel settore del trasporto pubblico locale e regionale e riguardanti le persone con disabilità.

17) proiettare l'impegno dell'"Osservatorio" verso un confronto tematico con le Aziende ed Imprese di trasporto erogatrici di servizi nonché verso gli Enti locali, fornendo informazioni e suggerimenti utili al superamento dei problemi che riscontrano le persone con disabilità nell'utilizzo dei servizi pubblici di trasporto;

18) affidare il coordinamento dell'"Osservatorio" all'Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte o da un suo delegato e la segreteria alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, la quale si impegna a valutare nelle competenti sedi regionali ogni iniziativa utile a favorire, la partecipazione alle riunioni del personale appartenente alle Associazioni aderenti alla Fand Piemonte;

19) prevedere che l'"Osservatorio" si riunisca, di norma, con cadenza almeno quadrimestrale ovvero in termini più brevi, su richiesta di una delle parti;

20) stabilire che il presente protocollo abbia validità triennale, con possibilità di rinnovo nel rispetto delle previsioni di legge.

Letto, condiviso e sottoscritto

Torino,

Per la Regione Piemonte _____

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese _____

Per la Fand Piemonte _____

- ANMIC _____
- ANMIL _____
- ENS _____

- UICI_____
- UNMS_____